



## COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo  
24050 P.zza Garibaldi 2  
P.Iva 00709980163

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **2020** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Nome	Funzione	Presente	Assente
CONTI GIANLUIGI	Sindaco	X	
BOSIS SARA MARIA	Consigliere	X	
GIOBBI SAMANTHA ANTONIA	Consigliere	X	
SASSI BRUNA	Consigliere	X	
ROSSONI DINO	Consigliere	X	
MAGRI CONSUELO	Consigliere	X	
GAMBA BARBARA	Consigliere		X
RIZZI ANDREA	Consigliere	X	
GALLI GIUSEPPE BATTISTA	Consigliere	X	
BELOTTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
VEGINI SAMUELE	Consigliere	X	
PEZZOLI GIANMARIA	Consigliere	X	
OBERTI MICAELA MARIA	Consigliere	X	

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott.ssa Franca Moroli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Gianluigi Conti** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il punto all'ordine del giorno n. 8 l'Assessore Bosis Sara.

Il Cons. Pezzoli al termine presenta una dichiarazione di voto del gruppo consiliare di minoranza "Lista Civica per Ghisalba", che si allega sub C).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la delibera C.C. n. 50 del 21/09/1998 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Regolamento Comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie";

**RICHIAMATA** la delibera G.C. n.19 del 12/02/2015 avente ad oggetto "Linee direttive alla Soc. I.C.A. SRL di Roma per rateizzazione ingiunzioni fiscali di entrate comunali non pagate"

**PREMESSO CHE:**

- si rende necessario disciplinare con un nuovo Regolamento interno la riscossione coattiva delle entrate comunali;
- è necessario dare impulso alla riscossione coattiva per accrescere la realizzazione delle entrate comunali nel rispetto del principio di equità fiscale, al fine anche di incrementare conseguentemente la capacità di spesa dell'Ente;
- per portare a riscossione coattiva le proprie entrate, è opportuno utilizzare i diversi strumenti che la normativa offre quali, appunto, la riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al DPR 602/1973, tramite il Concessionario nazionale - Agenzia Entrate Riscossione -, quella tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n° 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;

**CONSIDERATO** che il Comune può stabilire modalità di riscossione coattiva, diverse per le varie tipologie di entrata, tenendo conto dei tempi occorrenti per la realizzazione delle diverse procedure, della struttura organizzativa, del personale e delle professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

**RILEVATO** che i regolamenti comunali relativi alle maggiori entrate tributarie avevano già previsto la possibilità per l'Ente di avvalersi del ruolo coattivo ex DPR 602/1973 e dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, e che oggi si rende opportuno riconfermare tale possibilità ed estenderla a tutte le entrate comunali, regolando vari aspetti che interessano la riscossione (attività preingiuntiva, rateizzi, inesigibilità) attraverso una specifica regolamentazione comunale;

**VISTO** lo schema di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, allegato al presente atto;

**CONSIDERATO** che l'efficacia della presente delibera decorre dal 1 gennaio dell'anno 2020 e che pertanto a decorrere da tale data si riterranno inapplicabili le disposizioni contenute nel "Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie", di cui alla citata delibera consiliare n. 50 del 21/09/1998, e nelle linee direttive di cui alla citata delibera G.C. n. 19 del 12/02/2015;

**RICHIAMATA** la Circolare n. 2DF del 22/11/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 22/06/2020 sullo schema di regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.267/2000;

**RILEVATA** l'urgenza di procedere con l'approvazione del regolamento per la riscossione coattiva per disporre di tutti gli strumenti finalizzati a migliorare la tempestività nella realizzazione delle entrate;

**ACQUISITI** il parere di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e il parere di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi riportato;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

Con voti favorevoli unanimi n. 12, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. Di approvare il “Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali”, qui allegato quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che l’efficacia della presente delibera decorre dal 1° gennaio dell’anno 2020 e che pertanto a decorrere da tale data si riterranno inapplicabili le disposizioni contenute nel “Regolamento comunale per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie”, di cui alla citata delibera consiliare n. 50 del 21/09/1998, e nelle linee direttive di cui alla citata delibera G.C. n. 19 del 12/02/2015;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 15-bis, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
4. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
5. Di dichiarare con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del T.U.E.L. e s.m.i.

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Ghisalba , 29/06/2020

F.to Il Responsabile Area  
Programmazione e Contabilita'  
Giulivi Rag. Emilia

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE , ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Ghisalba , 29/06/2020

F.to Il Responsabile Area  
Programmazione e Contabilita'  
Giulivi Rag. Emilia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente

F.to Dott. Gianluigi Conti

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Franca Moroli

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

- Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi ed è conforme all'originale cartaceo conservato presso questo Ente.
- E' stata data comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiglieri ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D.Lgs. 267/2000.

Ghisalba , 10/07/2020

F.to Il Messo Comunale  
Elisa Cuzzocrea

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ON LINE, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 267/2000.

F.to Segretario Comunale  
Dott.ssa Franca Moroli

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Ghisalba

Segretario Comunale  
Dott.ssa Franca Moroli



# COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo  
24050 P.zza Garibaldi, 2 - partita IVA 0070 9980 163  
tel. 0363/944.522 - fax 0363/944.524 – e-mail: ragioneria@comuneghisalba.it

*Allegato alla deliberazione  
C.C. n. del 29/06/2020*

## **PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Il Revisore dei Conti del Comune di Ghisalba Dott.ssa Veronica De Angeli nominata con deliberazione C.C. n. 54 del 25/10/2018, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000 e smi

\*\*\*\*\*

Con riferimento alla proposta di deliberazione consiliare inerente l'approvazione del "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;

Visto lo schema di "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali";

Vista la normativa in materia vigente;

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sulla proposta di deliberazione consiliare inerente l'approvazione del "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali".

Ghisalba, 19/06/2020

IL REVISORE DEI CONTI  
(Dott.ssa Veronica De Angeli)



## Consiglio comunale del 29.06.2020

Punto n. 8 dell'ordine del giorno

### Regolamento riscossione coattiva entrate comunali *Dichiarazione di voto del gruppo Lista Civica per Ghisalba*

Il regolamento proposto aggiorna quello in vigore dall'anno 1998 e le sue linee guida per la rateizzazione delle ingiunzioni fiscali emanate dalla Giunta nel 2015 gentilmente forniteci in copia dal sig. Sindaco.

Prendiamo atto che anche in questo caso la maggioranza si limita a far proprio un regolamento proposto dall'IFEL dal quale si distacca solo con la introduzione di un articolo volto ad individuare i soggetti responsabili delle entrate oltre che ad una poco rilevante integrazione dell'articolo disciplinante le possibili rateizzazioni.

Con il regolamento si attuano le intervenute norme legislative che, con la introduzione dello strumento dell'accertamento esecutivo, consentiranno ora all'amministrazione, differentemente dal passato, il recupero dell'evasione in tempi rapidi ed in forma più incisiva.

Ciò comporterà un incremento degli introiti comunali che, ci auguriamo, siano utilizzati per ridurre il previsto incremento dell'addizionale Irpef.

E' anche in tale aspettativa che il gruppo Lista civica per Ghisalba esprime voto favorevole alla approvazione del regolamento.

Gianmaria Pezzoli

Micaela Oberti

**COMUNE DI GHISALBA  
(Provincia di Bergamo)**

**REGOLAMENTO PER LA  
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE  
ENTRATE COMUNALI**

## INDICE

Articolo 1 – Oggetto _____	3
Articolo 2 – Responsabili delle entrate _____	3
Articolo 3 - Recupero bonario _____	4
Articolo 4 - Accertamento esecutivo tributario _____	4
Articolo 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale _____	5
Articolo 6 - Riscossione coattiva _____	6
Articolo 7 – Interessi moratori _____	6
Articolo 8 – Costi di elaborazione e notifica _____	6
Articolo 9 – Rateizzazione _____	7
Articolo 10 - Discarico per crediti inesigibili _____	8
Articolo 11 – Ingiunzioni di pagamento _____	9
Articolo 12 - Disposizioni finali _____	9

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

## **Articolo 2 – Responsabili delle entrate**

1. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio di riferimento. La responsabilità della gestione delle entrate tributarie compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato a norma di legge. I soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie sono di seguito chiamati "Responsabili".
2. Spettano al Responsabile delle entrate tributarie, secondo il disposto normativo e regolamentare, tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione ordinaria e coattiva, di accertamento, di recupero e di irrogazione delle sanzioni.
3. I Responsabili curano le operazioni utili, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di accertamento, recupero e sanzionatoria, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento

dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

4. Possono essere individuati e nominati i Responsabili di procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 della Legge n. 212/2000.
5. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, modificato con D. Lgs. 26.02.1999 n. 46, o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, le attività necessarie alla riscossione competono al Responsabile del tributo, relativamente alle entrate tributarie.
6. Per le entrate patrimoniali l'Ente può affidare la responsabilità anche relativa alle singole fasi ad un unico Responsabile competente per materia, anche con riferimento alla eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Gli elenchi analitici degli importi da riscuotere mediante procedimento di recupero extragiudiziale e/o di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale vengono compilati sulla base delle proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e sono corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione, oltre che da apposita dichiarazione attestante la certezza, la liquidità e l'esigibilità dei crediti stessi.
7. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.
8. I Responsabili delle entrate tributarie e non tributarie si riuniscono, se ritenuto necessario, con il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per la verifica dell'andamento delle entrate rapportate alle previsioni di bilancio e per definire gli atti utili all'ottimizzazione delle procedure e dei risultati.

### **Articolo 3 - Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

### **Articolo 4 - Accertamento esecutivo tributario**

**(Art. 1 - commi 792-804 - della legge di bilancio 2020, n. 160 del 2019)**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Articolo 5 – Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 6 - Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale provvede all'avvio delle procedure di riscossione coattiva.
2. Qualora le procedure di cui al precedente comma non siano gestite direttamente dal Comune, si procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva, come indicato negli atti di accertamento notificati, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
3. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
4. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
5. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a) il Comune di Ghisalba;
  - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
6. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

## **Articolo 7 – Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

## **Articolo 8 – Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

## **Articolo 9 – Rateizzazione**

1. Qualora il contribuente/debitore versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà, può presentare apposita istanza con cui richiede la rateizzazione delle somme dovute, sia in relazione alle entrate tributarie, quanto con riferimento a quelle di natura patrimoniale.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
  - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
  - c. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
  - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
  - e. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
  - f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
  - g. da euro 6.000,01 a euro 10.000,00: fino a trentasei rate mensili previo versamento di un importo pari al 20% dell'importo complessivo da versare, contestualmente alla richiesta di rateizzazione;
  - h. oltre euro 10.000,01 fino a trentasei rate mensili previo versamento di un importo pari al 20% dell'importo complessivo da versare e previa presentazione di polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o

da primaria compagnia assicurativa, a garanzia del versamento delle rate, contestualmente alla richiesta di rateizzazione.

3. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
11. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

### **Articolo 10 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

### **Articolo 11 – Ingiunzioni di pagamento**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2, dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

### **Articolo 12 - Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.